



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PALERMO SEZ. STACCATA DI CATANIA

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | _____ | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | _____ | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | _____ | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | _____ | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1734/09 depositato il 03/04/2009
- avverso la sentenza n° 10/14/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO CATANIA 1

proposto dal ricorrente:

" SRL
_____ CT

difeso da:

VIA _____ CT

Atti Impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RJ803A200900 IVA-ALTRO 1998

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 1734/09

UDIENZA DEL

23/02/2012

ore 10:30

SENTENZA

N°
262/17/12


PRONUNCIATA IL:

23-02-12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26-09-12

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Antonino Toscano
(Direttore Tributario)



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania, in considerazione della mancata risposta della Società contribuente "C... s.r.l." al questionario inviato dall'Ufficio ed in considerazione, altresì, della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, emetteva avviso di accertamento n. RJ803A200900 per IRPEG ed IVA anno d'imposta 1998, notificato in data 06/09/2005.

La Società contribuente proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania sostenendo la illegittimità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione, per difetto di motivazione circa l'accertamento della percentuale di redditività del 10% e per la parziale infondatezza della pretesa tributaria.

Chiedeva la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e per parziale infondatezza della pretesa tributaria e, nel merito, di dichiarare applicabile una redditività media da quantificarsi tra il 2,5% ed il 3%.

Si costituiva e resisteva in giudizio l'Ufficio impositore, il quale insisteva sulla legittimità del proprio operato e dell'atto emesso e notificato, evidenziando che il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione Mod. 760 ed I.V.A. per l'anno in questione e, inoltre, non ha risposto al questionario, sicché l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva del reddito.

Chiedeva il rigetto del ricorso proposto dalla Società contribuente e la conferma dell'atto impugnato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n. 10/14/08 del 14.01.2008, rigettava il ricorso del contribuente.

Il primo Giudice, dopo avere rilevato che la Società ricorrente, per l'anno in esame, non ha presentato la dichiarazione Mod. 760 ed I.V.A. e non ha nemmeno risposto al questionario notificato preventivamente, riteneva legittima la quantificazione induttiva del reddito imponibile posta in essere dall'Ufficio ai sensi degli articoli 39 e 41 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972.

La C.T.P. inoltre rigettava la richiesta di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, osservando che, dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate di Catania, il Collegio riteneva che "non sussiste alcuna violazione in quanto il firmatario dell'avviso di accertamento nella Sua figura di Capo Area Controllo è abilitato alla firma."

La Società contribuente proponeva appello avverso la indicata sentenza, sostenendo, prioritariamente, anche sulla base di giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza 19/03/2007, n. 109) il limite della "presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo" e la necessità di idonea prova da parte dell'Amministrazione Finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, mentre l'onere della prova si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza

dell'obbligazione tributaria.

Inoltre sosteneva:

1. la nullità della sentenza per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. N. 546/1992, non essendosi la C.T.P. pronunciata sulla eccezione della motivazione della percentuale di redditività applicata (10%) nella ricostruzione induttiva del reddito;
2. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il "chiesto" ed il "pronunciato", non avendo il primo Giudice pronunciato su tutte le "domande" contenute nel ricorso introduttivo;
3. la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 1 e 24, comma 1 del D. Lgs. n. 546/1992, art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli articoli 24 e 111 della Costituzione, con riferimento alla tardiva produzione di documentazione probatoria effettuata dall'Ufficio nel corso dell'udienza di trattazione del giudizio di primo grado, a fronte della eccezione sul difetto di legittimazione attiva dell'Ufficio per essere stato, l'atto impositivo, sottoscritto da soggetto non legittimato;
4. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., avendo il primo Giudice fondato il proprio convincimento su documentazione prodotta in giudizio dall'Ufficio impositore in violazione dei termini perentori di legge e pertanto irritualmente, avendo quindi giudicato sul punto in base ad una prova inutilizzabile.

L'appellante, inoltre, riproponeva le eccezioni proposte nel precedente grado di giudizio.

Chiedeva, in via pregiudiziale ed in via principale, di dichiarare la nullità e la illegittimità della sentenza; in via subordinata, di dichiarare la nullità dell'atto amministrativo impugnato e di ritenere e di dichiarare applicabile, in fattispecie, una redditività media da quantificarsi tra il 2,5 ed il 3 per cento.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catania si costituiva in giudizio e controdeduceva all'appello del contribuente sostenendo la inammissibilità dello stesso per la eventuale mancanza del deposito dell'appello nella Segreteria della Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata nonché per mancanza dei "motivi specifici" richiesti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 546/1992.

Nel merito insisteva sulla legittimità del proprio operato, in quanto la Società non ha risposto al questionario con cui si chiedeva di produrre copia della dichiarazione dei redditi, Mod. 760 ed IVA, per l'anno 1998 e ciò ha legittimato la determinazione induttiva del reddito imponibile IRPEG ed IRAP sulla base dei dati comunque raccolti.

L'Ufficio resistente inoltre evidenziava che, relativamente alla eccezione sollevata dal ricorrente sulla validità della sottoscrizione dell'atto impugnato, gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei

contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato come nel caso in esame.

Chiedeva di dichiarare inammissibile l'appello proposto dal contribuente e, in subordine, di rigettarlo e di confermare "in toto" il provvedimento dell'Ufficio.

Alla pubblica udienza del giorno 23 febbraio 2012 sono comparsi il difensore del contribuente ed il rappresentante dell'Ufficio, i quali insistono sulle rispettive tesi e richieste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva questa Commissione che devono essere, preliminarmente, disattese le censure di inammissibilità dell'appello dedotte dall'Ufficio.

Invero, la censura di inammissibilità relativa alla eventuale mancanza del deposito dell'appello nella Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata si rivela del tutto infondata in quanto risulta l'avvenuto deposito dell'appello nella stessa C.T.P., così come infondata si rivela la censura relativa alla sostenuta insussistenza dei "motivi specifici" richiesti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 546/1992 avendo il contribuente presentato al Giudice di secondo grado non già una richiesta generica di riforma della sentenza impugnata bensì specifiche doglianze che, se risultassero fondate ed idonee, potrebbero determinare la riforma della decisione di primo grado.

Ciò posto in via preliminare, l'appello del contribuente può e deve essere esaminato nel merito, per valutarne la fondatezza.

Come visto, la Società contribuente ha prospettato diverse censure, inerenti alla motivazione della decisione di primo grado, alla necessità dell'esame di tutte le questioni sottoposte, alla esigenza del rispetto dei termini di legge per la produzione di documenti in giudizio ed alla ulteriore esigenza che il Giudice svolga il suo giudizio ed addivenga al suo convincimento sulla base di documentazione ritualmente introdotta in atti.

La questione che deve essere, innanzitutto, affrontata è quella relativa alla sostenuta tardività della produzione di documentazione probatoria effettuata dall'Ufficio nel corso dell'udienza di trattazione del giudizio di primo grado (censura sub 3); nonché quella, connessa, relativa alla sostenuta illegittimità del convincimento fondato su documentazione prodotta in giudizio irritualmente, quindi fondato su una prova inutilizzabile (censura sub 4).

Tali eccezioni erano state già avanzate dal contribuente davanti al primo Giudice.

Se tali censure risultassero fondate, esse avrebbero carattere assorbente rispetto alle altre, in quanto potrebbero incidere sulla stessa efficacia probatoria dei documenti utilizzati dal Giudice di primo grado ai fini della decisione adottata.

In proposito la C.T.P., come sopra rilevato, ha rigettato la richiesta di nullità

dell'atto per difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, osservando che, «dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate di Catania, il Collegio ritiene che non sussiste alcuna violazione in quanto il firmatario dell'avviso di accertamento nella Sua figura di Capo Area Controllo è abilitato alla firma.»

Il Giudice di primo grado, decidendo nei sensi appena richiamati, ha svolto una valutazione sulla base di documentazione probatoria introdotta in giudizio, dall'Ufficio resistente, senza rispettare i termini processuali stabiliti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992.

In sostanza, il contribuente ha sostenuto, tra i vari motivi del ricorso introduttivo, quello della illegittimità dell'atto amministrativo impugnato per difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.

Con riguardo a tale censura, l'Ufficio resistente si è posto il problema di dimostrare la validità dell'atto impositivo, producendo specifica documentazione; ma ciò ha fatto solo nel corso della udienza di trattazione.

Risulta, in proposito (v. verbale di causa R.G.R. n. 5452/05) che il contribuente ha espresso opposizione a tale produzione documentale, avvenuta, per l'appunto, nel corso dell'udienza di trattazione.

La C.T.P., senza esprimere alcuna valutazione sulla tempestività o tardività della produzione di tale documentazione o sulla ritualità o meno della produzione stessa, ha, tuttavia, deciso la controversia fondando, sul punto, la decisione proprio sulla considerazione di detta documentazione, come chiaramente ed esplicitamente si ricava dalle motivazioni contenute nella sentenza impugnata.

A questo punto, la questione che questo Decidente deve affrontare attiene alla tempestività, legittimità e ritualità o meno della produzione della citata documentazione, posto che la stessa ha assunto un ruolo determinante nella decisione della controversia, essendo relativa alla censura sulla legittimità dell'atto impositivo impugnato.

Con specifico riferimento a tale aspetto della vicenda si può osservare che l'art. 32 del D. Lgs. N. 546/1992 prevede, al 1° comma, che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1; e, al 2° comma, che è consentito alle parti di depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma.

Nella norma, quindi, viene stabilita una precisa cadenza temporale per lo svolgimento delle attività richiamate, allo scopo di salvaguardare le precipue e prevalenti esigenze collegate al diritto di difesa ed alle necessità del regolare contraddittorio tra le parti del giudizio.

Date le particolari esigenze che le richiamate disposizioni di legge intendono tutelare, l'osservanza degli indicati termini di cui all'art. 32 del D. Lgs. N. 546/1992 assume carattere di obbligatorietà, sicché i termini stessi sono stati ritenuti perentori

dalla costante interpretazione della Corte di Cassazione (v. Cass. - Sez. trib., Sentenze n. 14624/2000, n. 1771/2004, n. 2787/2006, n. 26345/2006, n. 1915/2007; Ordinanza n. 12396/2009).

Dal carattere di obbligatorietà dei termini di cui al citato art. 32 e dalla riconosciuta perentorietà degli stessi, deriva che il mancato rispetto del termine assegnato dalla legge al fine del deposito di documenti nel giudizio tributario incide sulla legittimità e sulla ritualità della produzione.

Ovviamente, la ulteriore conseguenza è che una produzione documentale illegittimamente ed irritualmente effettuata non può assumere alcuna specifica valenza ed efficacia ai fini probatori.

Quindi può logicamente e fondatamente ritenersi che la valutazione compiuta e la conclusione espressa, sul punto, dal Giudice di primo grado, proprio in virtù della documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate di Catania (in sentenza si legge: *«dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate di Catania, il Collegio ritiene che non sussiste alcuna violazione in quanto il firmatario dell'avviso di accertamento nella Sua figura di Capo Area Controllo è abilitato alla firma.»*) risulti essere non aderente alle previsioni di legge.

Poiché l'Ufficio non ha fornito, in maniera tempestiva ed adeguata, la prova documentale inerente alla legittimità dell'atto impositivo impugnato dal contribuente, deve riconoscersi che la decisione di primo grado è illegittima avendo il Giudice di primo grado fondato il proprio convincimento circa la regolarità dell'avviso di accertamento proprio sulla documentazione illegittimamente ed irritualmente prodotta.

Da quanto sopra deriva che le censure del contribuente, relative alla tardiva produzione di documentazione probatoria effettuata dall'Ufficio nel corso dell'udienza di trattazione del giudizio di primo grado (a fronte della eccezione sul difetto di legittimazione attiva dell'Ufficio per essere stato, l'atto impositivo, sottoscritto da soggetto non legittimato) ed alla illegittimità del convincimento del primo Giudice fondato su documentazione irritualmente prodotta, sono fondate e devono essere accolte.

Deve appena rilevarsi ed osservarsi che l'Ufficio resistente, regolarmente costituito nel giudizio di appello, non ha prodotto in questo grado di giudizio alcuna specifica documentazione relativa alla prova della legittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato.

In definitiva, vuoi per la inutilizzabilità della documentazione introdotta dall'Ufficio, nel giudizio di primo grado, in maniera irrituale, vuoi per mancanza di ulteriore documentazione che, peraltro, lo stesso Ufficio avrebbe potuto legittimamente produrre in occasione della costituzione nel giudizio di appello, l'avviso di accertamento risulta illegittimo.

Dall'accoglimento delle dette eccezioni prospettate dal contribuente appellante, da cui scaturisce la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, deriva che

devono ritenersi assorbite nella decisione le altre censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado.

Alla luce delle valutazioni ed osservazioni espresse e dopo attento ed approfondito esame degli atti, questa Commissione, in applicazione della normativa richiamata e con il conforto della citata giurisprudenza della Suprema Corte, ritiene che risultano fondate le esaminate censure prospettate dal contribuente.

Conseguentemente ritiene che l'appello debba essere accolto e che, in riforma della sentenza impugnata, debba essere accolto il ricorso introduttivo per difetto di legittimazione attiva dell'Ufficio essendo stato, l'atto impositivo, sottoscritto da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 nonché per tardiva presentazione della documentazione probatoria, che, comunque, non risulta prodotta in questo secondo grado di giudizio.

Ritiene, inoltre, che esistano giusti motivi, data la complessità interpretativa della questione esaminata, per dichiarare compensate le spese del giudizio.

P. Q. M.

la Commissione accoglie l'appello del contribuente e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo per difetto di legittimazione attiva dell'Ufficio essendo stato, l'atto impositivo, sottoscritto da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 nonché per tardiva presentazione della documentazione probatoria, che, comunque, non risulta prodotta in questo secondo grado di giudizio.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Catania il giorno 23 febbraio 2012.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

